



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 104 in data 18-12-2019

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. PIANO DELLE ASSUNZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2020 E REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciotto** del mese di **Dicembre** alle ore **11:30** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE	X	
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE		X
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE		X
Presenti – Assenti		3	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CIRAULO MARIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

-n° 41 del 22.12.2018 di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato l'aggiornamento al D.U.P. periodo 2019/2021;

-n° 42 del 22.12.2018 di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

-n° 1 del 18.1.2018 di Giunta Comunale con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2019, individuando gli obiettivi e definendo i programmi amministrativi dell'Ente;

Visti:

-l'art. 39 comma 1 della Legge 27.12.1997 n° 449;

-l'art. 89 comma 5 e l'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

-l'art. 19 comma 8 della Legge 28.12.2001 n° 448;

Richiamato il D.Lgs. 165/2001, ed in particolare gli artt 2 comma 1, 4 comma 1 lett. c), 6, 6-ter commi 1 e 5, 8 comma 1, 17 comma 1 lett. d)bis, 33 commi 1 e 2;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 6 commi 1 e 2, 14, 27, 28 e 29;

Richiamata la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 53.485 n° 5 del 21.11.2013, ed in particolare il punto 3.6 (Vincoli in materia di dotazioni organiche e risorse per assunzioni a tempo indeterminato);

Dato atto che:

-in data 27.7.2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale da parte del *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze* le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*", ai sensi del sopra citato art. 6ter comma 1 del D.Lgs. 165/2001";

-le predette linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal D.Lgs. 267/2000 nonché dalle altre norme specifiche vigenti;

-con riferimento agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente e conseguentemente per i Comuni conservano efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget delle assunzioni, poiché le linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa;

Richiamate le seguenti proprie delibere:

-n° 102 del 18/12/2019, con la quale il Comune di Porlezza, ai sensi del sopra citato art. 33 del D.lgs. 165/2001, ha operato la predetta ricognizione attestando che non sono state rilevate situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente e, conseguentemente, non trovano applicazione i vincoli posti dalla predetta norma in tema di assunzioni di personale.

-n° 159 del 7.12.2018, avente ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021. Piano delle assunzioni previste nell'anno 2019, integrazione piano assunzioni a tempo determinato 2018 e revisione dotazione organica*", con le quali il Comune di Porlezza ha ottemperato alla normativa sopra citata in materia di predisposizione del fabbisogno triennale di personale per il triennio 2019/2021, prevedendo per il corrente anno le assunzioni di cui ai prospetti sotto riportati:

POSTI DA COPRIRE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

CATEG.	N° POSTI		AREA/SERVIZIO /UFFICIO	RECLUTAMENTO
	TEMPO PIENO	TEMPO PARZIALE 50%		
C1	1		Non reclutato	Non reclutato
C1		1	Non reclutato	Non reclutato
B3 giur.	1		Area amministrativa	Reclutamento con decorrenza 1.7.2019 mediante procedura concorsuale (Det. 205/2019)

POSTI DA COPRIRE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

CATEG.	N° POSTI TEMPO PIENO	AREA/SERVIZIO /UFFICIO	DURATA RAPPORTO LAVORATIVO		PROVVEDIMENTO
			Inizio	termine	
B3 giur.	1	Servizi demografici	10.12.2018	30.6.2019	Determinazione 357/7.12.2018
B3 giur.	1	Ufficio Turistico	8.4.2019	7.4.2020	Determinazione 105/3.4.2019

Considerato che, ai sensi della normativa e prassi innanzi citata, si rende necessario adottare il Piano triennale dei fabbisogni di personale relativamente al triennio 2020/2022 nonché il Piano delle assunzioni previste nell'anno 2020 nonché rivedere la dotazione organica, alla luce delle mutate esigenze dell'ente;

Dato atto che:

-il fabbisogno triennale di personale deve essere:

a) coerente con gli strumenti di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009);

b) orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

-per dare maggiore flessibilità allo strumento del fabbisogno, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (elenco di posti di lavoro occupati e da occupare), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n° 75/2017;

-con l'intento di ottimizzare l'impiego delle risorse umane adattandole alle mutate esigenze funzionali al fine di perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi erogati alla cittadinanza, si è provveduto ad un'analisi dei carichi di lavoro e delle risorse umane a disposizione dell'ente attuata mediante una ricognizione effettuata dai competenti responsabili di area sulla base di rilevazioni obiettive e trasparenti, oggettivamente giustificatrici dei bisogni avvertiti, in ossequio ai principi dettati dalla Corte di Cassazione (su tutte, Cassazione, Sezioni Unite civili. 16 febbraio 2009, n. 3677);

alla luce della spiccata vocazione turistica del comune di Porlezza e della crescente importanza che tale vocazione assumendo per l'economia del territorio, con la sopra citata propria delibera n° 159-2018 è stato previsto di creare l'ufficio turistico di una risorsa umana cui affidare lo svolgimento di compiti e mansioni finalizzati ad operare nel comune di Porlezza ed in quelli limitrofi una sempre maggiore popolazione turistica attraverso la massima valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio;

con determinazione n° 105 del 3.4.2019 è stata assunta in servizio con decorrenza 7.4.2019 una lavoratrice pendente con contratto a tempo pieno e determinato della durata di un anno eventualmente rinnovabile;

è ritenuto opportuno, alla luce dell'importanza che il turismo riveste per l'economia cittadina e valutata positivamente l'attività svolta dal predetto ufficio, rinnovare per un ulteriore anno il sopra citato contratto lavorativo;

è ritenuto altresì di effettuare i calcoli necessari per determinare il budget disponibile per il reclutamento di nuovo personale in grado di rispondere, seppur parzialmente, alle esigenze emerse a seguito della sopra citata cognizione;

È ritenuto pertanto, in virtù di quanto disposto dalla normativa sopra citata:

rideterminare la dotazione organica;

preparare il piano delle assunzioni previste per il 2020 nonché ridefinire la consistenza della dotazione organica, in coerenza con quanto previsto dalle sopra citate Linee di indirizzo e nel pieno rispetto dei limiti e vincoli imposti agli Enti pubblici locali in materia di reclutamento di personale, nel proseguo dettagliati;

VINCOLO PAREGGIO DI BILANCIO

Richiamata la normativa inerente il rispetto da parte degli enti pubblici locali del cosiddetto patto di stabilità interno, ed in particolare:

- art. 76 comma 4 D.L. 25.6.2008 n° 112 convertito in Legge 6.8.2008 n° 133;
- art. 14 comma 1 D.L. 31.5.2010 n° 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n° 122;
- art. 1 comma 119 legge 13.12.2010 n° 220;
- art. 20 commi 4 e 5 D.L. 6 luglio 2011 n° 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n° 111;
- D.L. n° 138 del 13.8.2011;
- art. 31 della legge 12.11.2011 n° 183;
- art. 28 comma 11ter del D.L. n° 201 del 6.12.2011;

Richiamata la Legge Costituzionale del 20.4.2012 n° 1 la quale ha sostituito l'art. 81 della Costituzione, di cui si riporta di seguito il comma 1:

“Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”;

Dato atto che il legislatore, in ossequio al predetto principio della Carta Costituzionale, ha emanato le seguenti norme:

- art. 9 commi 1, 2 3 e 4 della L. 24.12.2012 n° 243 i quali recitano:
- art. 1 comma 707 L. 28.12.2015 n° 208:

“A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali...omissis...”

con le quali:

I) ha disposto la sostituzione del patto di stabilità interno con la disciplina del pareggio di bilancio, quale nuova regola contabile per gli enti territoriali e quale modalità del concorso degli stessi alla sostenibilità delle finanze pubbliche;

II) ha introdotto, in sostituzione del patto di stabilità innanzi citato, il principio del pareggio di bilancio il quale risulta radicalmente diverso rispetto a quello sotteso al rispetto del patto di stabilità, il quale consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e

spese finali - comprese dunque le spese in conto capitale - espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con le regole contabili europee;

III) i complessi meccanismi del patto sono stati sostituiti da un vincolo più lineare, costituito dal raggiungimento di un unico saldo.

richiamati inoltre:

-l'art. 1 commi da 463 a 478 della L.11.12.2016 n° 232;

-la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n° 17 del 3.4.2017, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla concreta applicazione dei sopra citati art. 9 commi 1, 2 3 e 4 della L. 24.12.2012 n° 243 ed art. 1 commi 463, 465, 466, 470 e 475 della L.11.12.2016 n° 232;

-l'art. 1 comma 823 della L. 30.12.2018 n° 145, il quale recita:

“A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016”;

-i seguenti decreti del Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento ragioneria generale dello Stato: n° 182944 del 23 luglio 2018, che definisce le modalità di trasmissione e i prospetti del monitoraggio periodico 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, emanato ai sensi dell'art. 1 comma 469 della L. 232/2016;

D.M. n. 38605 del 14 marzo 2019 concernente la certificazione del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al sopra citato articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 per l'anno 2018, emanato ai sensi dell'art. 1 comma 470 della L. 232/2016;

Stato atto che il Comune di Porlezza:

relativamente all'anno 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 466 della L.11.12.2016 n° 232, ha conseguito un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate e spese finali;

) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 469 della legge n. 232 del 2016 nonché del Decreto Ministeriale n° 182944 del 23 luglio 2018 innanzi citati, ha inviato i prospetti MONIT/18 relativamente al primo semestre 2018 in data 2.8.2018 e relativamente al secondo semestre 2018 in data 22.3.2018 in modalità telematica utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>;

I) in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 470 della legge n. 232 del 2016 nonché del Decreto Ministeriale n° 38605 del 14 marzo 2019 innanzi citati, ha trasmesso in data 26.3.2019, pertanto rispettando i termini imposti dalla normativa, in modalità telematica utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>. la certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal predetto decreto;

VINCOLI CONTENIMENTO SPESA PERSONALE

Verificati i limiti ed i vincoli inerenti la spesa di personale nonché la facoltà di procedere a nuove assunzioni imposti agli Enti pubblici locali in materia di reclutamento di personale, come di seguito specificato:

rispetto principio riduzione spesa di personale

le pronunce della Corte dei Conti succedutesi nel corso degli ultimi anni circa il rispetto da parte degli enti dei vincoli imposti dal legislatore per il contenimento della spesa di personale, da ultimo la deliberazione 3/2019 della sezione regionale di controllo per il Veneto:

“I vincoli direttamente collegati alla spesa del personale rappresentano, invero, la concretizzazione del principio di contenimento della spesa pubblica perseguito dal legislatore da almeno un decennio e quelli di natura pubblica complessivamente finalizzati ai risparmi di spesa corrente rappresentano la diretta conseguenza delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi posti dalla programmazione economica finanziaria dell’Unione europea, i quali sono stati trasfusi con le recenti riforme nella Costituzione repubblicana (in particolare, il riferimento è agli artt. 81, 97 e 119). Per il raggiungimento degli obiettivi posti all’Italia in sede unitaria, il legislatore, a partire dalla legge finanziaria n. 296/2006, ha imposto dei limiti alle facoltà assunzionali degli Enti locali, i quali sono stati diversamente declinati in base alla natura, alla dimensione ed eventuale virtuosità dell’ente destinatario del vincolo, con il compito primario di assolvere alla funzione di contenimento della spesa corrente ai fini del coordinamento della finanza pubblica, attraverso il contenimento e progressiva riduzione della spesa del personale. Dunque, i principi espressi a livello sovranazionale e costituzionale, come detto, non solo giustificano, anzi sollecitano, l’adozione da parte dello Stato di misure di contenimento della spesa pubblica (in primis del personale), che non possono che essere considerate, dunque, tra i principi generali di coordinamento della finanza pubblica. (con rif. all’art. 117 Cost.) In tal senso, la Corte costituzionale ha statuito, in maniera granitica, che le misure riguardanti la spesa personale sono inderogabili, quanto il loro rispetto concorre ad assicurare (sotto forma di riduzione della componente corrente della spesa) il conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica. Ne consegue che il primo degli obiettivi da perseguire da parte degli enti locali è come sopra accennato, il conseguimento dei saldi di finanza pubblica come diretta conseguenza dell’applicazione dei canoni imposti dalla legge 243/2012 attuativa del riformulato articolo 117 della Costituzione. Dalla violazione della predetta disposizione discende il divieto di assunzione. Da molti anni, al fine di così ridurre la spesa corrente, gli enti locali sono ormai soggetti ad una severa disciplina disciplinistica in materia di spese per il personale, nonché a vincoli assunzionali che determinano effetti sul turn over incidendo sul tasso di sostituzione del personale in servizio.

....la Corte Costituzionale ha da tempo affermato come da un lato, i vincoli imposti dal legislatore statale nell’incremento dell’aggregato “spesa di personale” di cui all’art. 1 commi 557 e ss, costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”

‘D’altro canto, tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale è ferma nel ritenere che le norme statali che impongono vincoli alla spesa di Regioni ed Enti Locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a condizione che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (per tutte: Corte costituzionale, sentenze n. 417 del 2005; n. 169 del 2007; n. 139 e 237 del 2009; n. 52 e n. 326 del 2010). Inoltre, la normativa statale, espressione della finalità di coordinamento finanziario, che legittimamente impone limiti alla spesa delle autonomie territoriali, deve essere rispettosa del generale canone della ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo prefissato (Corte costituzionale, sentenza n. 236 del 2010).

“...il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa del personale deve essere perseguito con azioni da modulare nell’ambito dell’autonomia di ciascun ente, che è facoltizzato a comprimere le voci di spesa ritenute più opportune (Corte cost., sentenze n. 108/2011 e n. 27/2014).”

con le quali si ribadisce:

- l’obbligo imposto ai Comuni del ferreo rispetto delle norme emanate dal legislatore per il raggiungimento dell’obiettivo del contenimento delle spese di personale nell’ambito delle misure volte a perseguire l’obiettivo generale di contenimento della spesa pubblica statale;

- il principio, presidiato dalla costituzione, dell’autonomia concessa ai comuni nella scelta concreta degli strumenti e delle modalità per il raggiungimento del predetto obiettivo, nel rispetto delle disposizioni legislative;

Richiamati:

- art. 39 comma 19 della L. 27.12.1997 n° 449;

- art. 1 comma 102 della L. 30.12.2004 n° 311;

- l’art. 1 commi 557, 557bis, 557ter e 557quater della Legge 27.12.2006 n° 296;

- art. 33 comma 2 del D.L. 30.4.2019 n° 34 (cosiddetto “Decreto crescita”), convertito nella legge 28.6.2019 n° 58, il quale prevede:

“...omissis.... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia...omissis.... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Preso atto che non è attuabile la concreta applicazione del limite di cui al sopra citato art. 33 DL 34-2019 in quanto i parametri che lo determinano (valori soglia, valore medio per fascia demografica e relative percentuali) sono individuati da un Decreto interministeriale alla data attuale non ancora emanato;

Richiamata in tal senso la sopra citata deliberazione n° 113/2019 della sezione regionale di controllo per il Veneto:

“Si pone, pertanto, in questa sede, la necessaria valutazione della disciplina applicabile nelle more dell'effettiva adozione di detto decreto interministeriale, la cui mancanza non consente di poter orientare le scelte degli enti verso una eventuale diversa valutazione delle proprie politiche del personale. Si ritiene, in questa sede per le motivazioni addotte in precedenza in relazione all'importanza che assume il controllo della spesa corrente di personale come anche affermato e ben evidenziato sopra, dalla Corte costituzionale che gli enti, in attesa dell'adozione del suddetto atto prodromico alla compiuta applicazione della nuova disciplina, debbano far riferimento ai vincoli assunzionali sopra richiamati: ovverosia quelli previsti dall'art. 1 commi 557 e 562 della legge 296/2006.”

Viste le seguenti pronunce della Corte dei Conti in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di contenimento delle spese di personale da parte degli enti locali:

-la deliberazione sezione Autonomie n° 25 del 15.9.2014, la quale sancisce che il triennio da prendere a riferimento per determinare il contenimento della spesa di personale di cui al sopra citato art. 1 comma 557quater della Legge 27.12.2006 n° 296 è, a decorrere dall'anno 2014, la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico da utilizzare anche per gli anni successivi al 2014;

-la deliberazione Sezione Autonomie n° 28 del 14 settembre 2015, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: *“Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.”*

Viste le seguenti altre pronunce della Corte dei Conti:

- n° 19 del 9.11.2009;
- n° 8 del 30.4.2012;
- n° 17 del 5.7.2013;
- n° 27 del 20.12.2013;
- n° 21/2014;
- n° 13 del 31.3.2015;

nonché i questionari che accompagnano le relazioni dei Revisori dei Conti ai conti consuntivi, con i quali sono state fornite indicazioni in merito ai calcoli relativi alla determinazione della predetta spesa di personale;

Dato atto che:

I) il valore medio della spesa di personale sostenuta dal Comune di Porlezza nel triennio 2011/2013 è pari ad € 886.789,36, come risulta da appositi prospetti, agli atti dell'Ufficio Personale;

II) l'ammontare a preventivo della spesa di personale prevista dal Comune di Porlezza per il triennio 2020/2022, come risulta da appositi prospetti, agli atti dell'Ufficio Personale, è rappresentato nella seguente tabella:

ANNO	IMPORTO
2020	€ 886.516,87
2021	€ 886.516,87
2022	€ 886.516,87

NEUTRALITA' MOBILITA'

Ai sensi di quanto previsto da:

- art. 1 comma 47 della L. 30.12.2004 n° 311:

“In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.”

- art. 14 comma 7 D.L. 6.7.2012 n° 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n° 135:

“Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità,omissis.... non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”.

e sulla base delle indicazioni fornite da:

I) parere reso il 19 marzo 2010 dal Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Ufficio Personale delle Pubbliche Amministrazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri;

II) seguenti pronunce Corte dei Conti:

- Sez. Autonomie deliberazione n. 21/2009:
- Sez. Lombardia deliberazione n. 521/2010:
- Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR;
- Delibera n. 70/2016/SRCPIE/PAR, sezione Piemonte;
- deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n° 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010
- Delibera n. 162/2019 sezione Veneto:

il Comune di Porlezza potrà procedere a nuove assunzioni di personale mediante l'istituto della mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, a prescindere dalle assunzioni e cessazioni intervenute nel corso degli anni precedenti al 2020, in quanto dette assunzioni sono considerate “neutre”, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, con la conseguenza che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti, fermo restando:

- l'ente pubblico cedente sia anch'esso un ente pubblico soggetto a vincoli legislativi in materia di reclutamento di personale;
- il rispetto dei limiti di spesa dettati dall'art. 39 comma 19 della L. 27.12.1997 n° 449 e dall'art. 1 comma 557quater della Legge 27.12.2006 n° 296 innanzi citati nonché dalle altre norme in materia di contenimento della spesa di personale degli enti pubblici locali;

- l'impossibilità per il Comune di Porlezza di calcolare le cessazioni dal servizio di dipendenti assunti mediante mobilità come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

LIMITI ASSUNZIONALI

capacità assunzionale di competenza del 2020 e capacità assunzionale residua quinquennio 2014/2018

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte in materia di spesa di personale e capacità di assunzioni da parte degli enti locali, in maniera non sempre coerente in termini di sistematicità delle fonti, ma volta, in ogni caso, al principio del contenimento della spesa di cui al sopra citato art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della Legge n° 296/2006.

Gli interventi legislativi succedutisi dal 2014 sono stati e sono caratterizzati da una disciplina normativa complessa sia per quel che riguarda i meccanismi di calcolo della capacità assunzionale sia nella gestione di tali capacità, con pronunce non di rado contraddittorie da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti, a testimonianza del ginepraio di normativa e prassi fonte di estrema incertezza nell'attività di corretta interpretazione delle stesse.

Per quel che riguarda il meccanismo di calcolo la legge prende in considerazione la capacità assunzionale standard, parametrata sulle cessazioni dell'anno precedente e poi prevede ipotesi di modulazione di detta capacità assunzionale in funzione di specifiche variabili che consentono una flessibilità della misura "standard" in presenza di precisi presupposti. Tali variabili a volte sono riconducibili ad un criterio di virtuosità (ad esempio il rapporto percentuale spesa per il personale/spesa corrente), altre volte ad una sorta di "perequazione orizzontale" degli organici effettivi (rapporto dipendenti/popolazione residente). In sostanza, nella misura stabilita dalla legge, la capacità assunzionale può essere eterodeterminata ed in particolare, oltre che dalla misura fissa del "turn over", dal risultato della gestione finanziaria di un esercizio, o da un sottodimensionamento dell'organico, vale a dire da connotazioni peculiari dell'ente. Infine, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco di tempo non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile, sì che si possono utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferiti al quinquennio precedente, da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.

Pertanto, per quanto riguarda il fabbisogno triennale di personale oggetto del presente provvedimento, occorre pertanto effettuare due differenti verifiche: la capacità assunzionale relativa all'anno 2020 nonché quella determinatasi dai residui ancora disponibili riferiti al quinquennio 2014/2018.

In merito al concetto di spesa di personale nonché alle concrete modalità di calcolo della stessa, sia riguardo alle voci da computare sia in rapporto al periodo temporale da prendere a riferimento, si sono susseguite dal 2014 ad oggi innumerevoli pronunce giurisprudenziali e documenti di prassi, di cui si espongono qui di seguito i più significativi con i principi da questi scaturenti:

- circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011;

- Deliberazione Corte dei Conti Sezione Autonomie n° 28 del 14 settembre 2015, con la quale è stato affermato il principio per cui la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio e su questo importo deve essere calcolata la misura percentuale predefinita, costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e, specularmente, la spesa per ogni singola assunzione deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione;
- deliberazione 71/ 2017 della Corte dei Conti Lombardia;

capacità assunzionale di competenza del 2020

L'art. 3 commi 5, 5sexies e 10bis del D.L 24.6.2014 n° 90 convertito con modificazioni, dalla L. 11.8.2014 n° 114 recita:

"5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno

precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296....omissis....”

“5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.”

“10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente...omissis...;”

Pertanto, in virtù della sopra citata normativa, ed in considerazione della circostanza che nel corso del corrente anno non è intervenuta alcuna cessazione dal servizio di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non vi è a disposizione alcun budget disponibile per il reclutamento di nuovo personale con contratto a tempo indeterminato;

capacità assunzionale relativa al quinquennio 2014/2018

L'art. 3 comma 5 del D.L. 24.6.2014 n° 90, convertito dalla L. 11.8.2014 n° 114, recitava:

“...omissis....A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”;

L'art. 14bis del D.L. 4/2019, convertito dalla L. 26/2019, ha modificato la predetta norma come segue:

“...omissis....A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”;

Il legislatore ha cioè dilatato l'arco temporale preso a riferimento per il calcolo dei resti assunzionali. In merito alle concrete modalità di calcolo dei predetti residui si sono susseguite dal 2014 ad oggi innumerevoli pronunce giurisprudenziali e documenti di prassi i quali, giocoforza, facevano riferimento all'arco temporale del triennio. Per analogia, si ritiene di applicare i medesimi principi scaturenti dai predetti documenti e pronunce anche ai calcoli che attualmente fanno invece riferimento all'arco temporale del quinquennio, dei quali di seguito si espongono i più significativi:

- deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, per la quale il riferimento “al triennio precedente” inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;
- Deliberazione n. 70/2017 della Corte dei Conti della Sardegna “I resti delle pregresse capacità assunzionali, che vanno ad aggiungersi alla capacità assunzionale c.d. “di competenza”, devono essere conservati nella misura con cui sono stati quantificati nel periodo in cui è stata determinata la capacità assunzionale non utilizzata, sulla base delle percentuali del turn over allora vigenti. Tale interpretazione è fondata sul criterio di adottare la regola in vigore al momento del compimento dell'atto e cioè della maturazione del resto (tempus regit actum)”.
- deliberazione Sezione Autonomie n. 25/2017 della Corte dei Conti, la quale, confermando quanto statuito con la sopra citata delibera 70/2017, statuisce che “i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”;
- deliberazione n. 18/2018/PAR del 23 maggio 2018, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Sardegna, la quale ha chiarito che per individuare il “triennio precedente” ai fini della determinazione dei resti

delle capacità assunzionali ancora utilizzabili si deve fare riferimento alla programmazione dei fabbisogni di personale. È infatti in tale contesto che l'ente verifica le esigenze di personale, la ricorrenza dei presupposti per procedere a nuove assunzioni e il rispetto dei vincoli di spesa. Per individuare il triennio di provvista del budget assunzionale bisognerà fare riferimento al primo anno considerato dal piano dei fabbisogni, e risalire a ritroso fino al terzo anno antecedente tale anno. Per utilizzare la capacità derivante dai resti assunzionali di tre anni prima è quindi sufficiente che un'assunzione sia programmata nel primo anno del piano dei fabbisogni, anche se poi, in concreto, l'assunzione si perfeziona in un momento successivo.

In base alla normativa e giurisprudenza sopra citate, in particolare in virtù del principio enunciato dalla deliberazione 25/2017 della Corte dei Conti, emerge che per poter effettuare un calcolo corretto dei resti assunzionali occorre individuare la normativa di riferimento vigente nell'anno preso in considerazione in relazione ai vincoli imposti per il turn over.

Pertanto di seguito si espongono in dettaglio tali vincoli:

ANNI 2014 E 2015

L'art. 3 commi 5 e 5quater del D.L. 24.6.2014 n° 90, convertito dalla L. 11.8.2014 n° 114, recitava:

“5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.”

“5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.”

Si dà atto, per quanto riguarda il Comune di Porlezza, che l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente relativamente agli anni 2013 e 2014 è stata inferiore al 25%;

ANNO 2016

L'art. 3 commi 5 e 5quater del D.L. 24.6.2014 n° 90, convertito dalla L. 11.8.2014 n° 114, recitava:

“5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.”

“5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.”

L'art. 1 comma 228 della L. 28.12.2015 n° 208 recitava:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...omissis...: Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

L'art. 16 comma 1bis del decreto legge 24 giugno 2016 n° 113, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2016 n° 160, recitava:

“1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”;

L'art. 263 del Dlgs. n° 267/2000 dispone che, ogni tre anni, il Ministro dell'Interno individui con proprio Decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per gli Enti Locali ed i rapporti medi “dipendenti/popolazione” per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto finanziario;

Il Decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014 recante “Individuazione dei rapporti medi ‘dipendenti/popolazione’ validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016” prevede, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti, il rapporto 1/151 di cui al sopra citato art. 263 del Dlgs. n° 267/2000;

Si dà atto, per quanto riguarda il Comune di Porlezza, che l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente relativamente all'anno 2015 è stata inferiore al 25%;

Il rapporto *dipendenti in servizio/popolazione* relativo agli anni 2014/2016 per quanto concerne il Comune di Porlezza è rappresentato dalla sottostante tabella:

ANNO	RAPPORTO
2014	1/203
2015	1/212
2016	1/223

Preso atto dell'incertezza ingenerata da:

- disapplicazione del comma 5-*quater* dell'art. 3 del D.L. 24.6.2014 n° 90, convertito dalla L. 11.8.2014 n° 114 (limite assunzionale pari al 100% dei cessati anno precedente qualora l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25%) solamente per gli anni 2017 e 2018 e non anche per il 2016;

- quanto previsto dall'art. 1 comma 228 della L. 28.12.2015 n° 208 (limite assunzionale pari al 25% dei cessati anno precedente);

tale per cui non è chiaro quale sia il limite applicabile per i comuni la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25% ed alla luce del parere n° 23 del 14.2.2017 espresso dalla Corte dei Conti Sezione Lombardia secondo cui per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti non si applica il disposto di cui al comma 5-*quater* dell'art. 3 del D.L. 24.6.2014 n° 90, convertito dalla L. 11.8.2014 n° 114 (limite assunzionale pari al 100% dei cessati anno precedente qualora l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25%) bensì quello di cui all'art. 1 comma 228 della L. 28.12.2015 n° 208 (limite assunzionale pari al 25% dei cessati anno precedente) ovvero, eventualmente qualora ne ricorrano le condizioni (rapporto *dipendenti in servizio/popolazione* inferiore a quello periodicamente stabilito dal Governo) quello più favorevole di cui al medesimo art. 1 comma 28 (limite assunzionale pari al 75% dei cessati anno precedente) per cui si ritiene di adeguarsi, in via prudenziale, al predetto parere;

ANNO 2017

L'art. 1 comma 228 della L. 28.12.2015 n° 208 recitava:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...omissis.... Il comma 5-*quater* dell'articolo 3 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

L'art. 16 comma 1bis del decreto legge 24 giugno 2016 n° 113, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2016 n° 160, recitava:

“1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”;

L'art. 22 comma 2 del D.L. 24.4.2017 n° 50 convertito, con modificazioni, nella L. 96/2017 recitava:

“All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”.

L'art. 263 del Dlgs. n° 267/2000 dispone che, ogni tre anni, il Ministro dell'Interno individui con proprio Decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per gli Enti Locali ed i rapporti medi “dipendenti/popolazione” per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto finanziario;

Il Decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014 recante “Individuazione dei rapporti medi ‘dipendenti/popolazione’ validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2014-2016” prevede, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti, il rapporto 1/151 di cui al sopra citato art. 263 del Dlgs. n° 267/2000;

Il Decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, recante “Individuazione dei rapporti medi ‘dipendenti/popolazione’ validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019” prevede il rapporto 1/159 di cui al sopra citato art. 263 del Dlgs. n° 267/2000 per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti;

ANNO 2018

L'art. 1 comma 228 della L. 28.12.2015 n° 208 recitava:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...omissis.... Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”

L'art. 16 comma 1bis del decreto legge 24 giugno 2016 n° 113, nel testo modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2016 n° 160, recitava:

“1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità

interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”;

L'art. 22 comma 2 del D.L. 24.4.2017 n° 50 convertito, con modificazioni, nella L. 96/2017 recitava:

“All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale e' innalzata al 100 per cento”.

L'art. 1 commi 465, 466 e 479 lett. d) della L. 11.12.2016 n° 232 recitava 465. *Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243....omissis..... 479 lett. d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;*

L'art. 263 del Dlgs. n° 267/2000 dispone che, ogni tre anni, il Ministro dell'Interno individui con proprio Decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per gli Enti Locali ed i rapporti medi “*dipendenti/popolazione*” per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto finanziario;

Il Decreto del Ministro dell'Interno 10 aprile 2017, recante “*Individuazione dei rapporti medi 'dipendenti/popolazione' validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019*” prevede il rapporto 1/159 di cui al sopra citato art. 263 del Dlgs. n° 267/2000 per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 9.999 abitanti;

Il rapporto *dipendenti in servizio/popolazione* relativo agli anni 2017/2018 per quanto concerne il Comune di Porlezza è rappresentato dalla sottostante tabella:

ANNO	RAPPORTO
2017	1/215
2018	1/249

Preso atto che il Comune di Porlezza non ha rispettato il saldo di cui all'art. 1 comma 466 della L. 11.12.2016 n° 232 e pertanto non può avvalersi dei benefici di cui al comma 469 lett. d) del medesimo articolo (innalzamento al 90% del limite di spesa dei dipendenti cessati nell'anno precedente qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

In virtù della normativa di riferimento relativa al turn over come innanzi dettagliata relativa al periodo 2014/2019 ed in relazione alle cessazioni ed assunzioni di personale intervenute nel medesimo periodo esposti nel prospetto sottostante:

ANNO	N° DIPENDENTI CESSATI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (ad esclusione delle mobilità volontarie dirette ad enti soggetti a vincoli sulle assunzioni di personale)			
	TEMPO PIENO		TEMPO PARZIALE	
	N°	categ.	N°	categ.
2014	1	D3-D6		
2015	1	C5		
2015	1	D1-D4		
2016	nessuna cessazione			
2017	1	B1-B7		
2017			1 (P.T. 50%)	D3-D6
2018	1	B2		
2018	1	B3		

ANNO	N° DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (ad esclusione delle mobilità volontarie provenienti da enti soggetti a vincoli sulle assunzioni di personale)			
	TEMPO PIENO		TEMPO PARZIALE	
	N°	categ.	N°	categ.
2014	nessuna assunzione			
2015	nessuna assunzione			
2016	nessuna assunzione			
2017	3	B3-B3		
2018	nessuna assunzione			
2019	1	B3		

si determinano i resti assunzionali evidenziati nella seguente tabella:

ANNO CESSAZIONE DIPENDENTI		2014	2015	2016	2017	2018
		€ 58.976,04	€ 85.400,59		€ 50.027,15	€ 55.120,18
CAPACITA' ASSUNZIONALE DISPONIBILE	%	100%	75%	75%	75%	100%
	IMPORTO	€ 58.976,04	€ 64.050,44		€ 37.520,36	€ 55.120,18
CAPACITA' ASSUNZIONALE UTILIZZATA				-€ 93.442,71		-€ 29.972,00
CAPACITA' ASSUNZIONALE INUTILIZZATA (RESTO)		€ 58.976,04	€ 123.026,48	€ 29.583,77	€ 67.104,14	€ 92.252,32

RAPPORTI FLESSIBILI

Richiamata la vigente normativa e prassi in tema di rapporti di lavoro flessibili:

- "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27.7.2018 ai sensi del sopra citato art. 6ter comma 1 del D.Lgs. 165/2001, le quali dispongono:

"Il PTFP deve indicare le assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio, nonché ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile nel rispetto della disciplina ordinamentale di cui agli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001, nonché delle limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e dall'art. 14 del d.l. 66/2014"

"I rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP";

- l' art. 9 comma 28 D.l. 31.5.2010 n° 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010 n° 122;

Richiamate le seguenti pronunce della Corte dei Conti circa l'interpretazione del sopra citato art. 9 comma 28 D.L. 78/2010:

Deliberazione 09/02/2015, n. 2/SEZAUT/2015/QMIG Sez. Autonomie;

Parere 24 aprile 2015 n° 172 Lombardia;

Dato atto che:

- il Comune di Porlezza nel corso del triennio 2007/2009 ha sostenuto le seguenti spese per rapporti di lavoro flessibili di cui ai primi due periodi del sopra citato art. 9 comma 28 del D.Lgs. 78/2010:

anno	importo
2007	€ 6.332,00
2008	€ 2.264,00
2009	€ 2.142,47

- le predette spese sono state sostenute per il reclutamento, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, di personale impiegato in attività di vigilanza e presidio del territorio durante i mesi di maggior afflusso turistico e nell'anno 2007 anche di un operaio;

Richiamate altresì le seguenti altre pronunce della Corte dei Conti:

Deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG;

Deliberazione n. 3/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la quale tale sezione si è pronunciata per l'applicazione del principio di diritto di cui alla sopra citata deliberazione 1/SEZAUT/2017;

Deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG;

Deliberazione n. 369/2018/PAR della Corte dei Conti – Sezione di controllo della regione Veneto, con la quale tale sezione si è pronunciata per l'applicazione del principio di diritto di cui alla sopra citata deliberazione 15/SEZAUT/2018;

Preso atto che:

- l'orientamento più recente della Corte dei Conti di cui alle sopra citate pronunce consente al Comune di Porlezza di reclutare personale con contratto di lavoro a tempo determinato il quale possa far fronte a peculiari esigenze temporanee ed eccezionali dell'Ente, in virtù della particolarità della figura professionale da reclutare e della situazione contingente delle risorse umane, innanzi citate;

- secondo l'ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale (vedi tra le altre le sentenze n° 390/2004 e n° 173/2012), la legge statale può prescrivere alle autonomie territoriali criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non impone nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Pertanto, le singole norme statali che impongono alle autonomie locali tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa sono costituzionalmente legittime nella misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto, lasciando agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi e singoli ambiti e obiettivi di spesa;

Richiamata la normativa in tema di reclutamento da parte degli enti locali di personale dipendente con contratto a tempo determinato nonché di disciplina del relativo rapporto di lavoro, ed in particolare:

- il D.Lgs. 8.4.2003 n° 66;

- i seguenti articoli del D.Lgs. 81-2015: 1, 20 comma 1 lett. d) e 2, 23 comma 1, 25 comma 1 e 29;

- il vigente C.C.N.L. applicato al personale degli enti pubblici facenti parte del comparto Funzioni Locali, in particolare gli artt. 12 commi 1 e 2 e 50;

- il D.Lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 35 commi 1 e 4 e 36 commi 1 e 2:

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 7, 27, 28, 29, 30 nonché i capi II, III, IV, V e VI;

Dato atto che:

- alla data odierna risultano in servizio presso il Comune di Porlezza n° 21 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che pertanto la conferma in servizio di una figura professionale con contratto a tempo determinato prevista dal piano delle assunzioni in approvazione con il presente provvedimento rispetta il sopra citato limite di cui all'art. 50 comma 3 C.C.N.L. 21.5.2018 Funzioni Locali (20% di 21 = 4,2 arrotondato a 4);

- la spesa per rapporti di lavoro flessibili prevista per il 2020, dettagliata in appositi prospetti agli atti dell'Ufficio Personale, e relativa alla conferma in servizio della dipendente assegnata all'ufficio turistico, è pari ad € 29.792,00;

- in ossequio al sopra citato art. 20 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 81/2015, il Comune di Porlezza ha effettuato la valutazione dei rischi;

COMANDO – UTILIZZO PARZIALE – PERSONALE CONDIVISO

Richiamate le seguenti norme:

art. 56 comma 1 del D.p.r. 3/1957;

art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001;

art. 14 comma 1 del CCNL Regioni-autonomie locali 22.1.2004;

art. 1 comma 557 L. 311/2004;

Richiamate le seguenti pronunce della Corte dei Conti sezione autonomie:

n° 23/2016:

n° 12/2017:

Dato atto che sulla base delle predette pronunce della Corte dei Conti:

la spesa relativa al personale in servizio presso il Comune di Porlezza ai sensi delle sopra citate norme:

- personale in comando (art 56 comma 1 del D.p.r. 3/1957);
- personale in utilizzo parziale (art. 14 comma 1 CCNL 22.1.2004);
- personale in assegnazione temporanea (art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001 ed art. 1 comma 557 L. 311/2004);

I) non concorre a determinare il limite di cui al sopra citato art. 9 comma 28 del D.Lgs. 78/2010 (limite di spesa applicabile al personale assunto con forme contrattuali flessibili);

II) concorre a determinare la spesa complessiva di personale la quale soggiace ai limiti imposti dalla normativa in tema di contenimento della spesa di personale (attualmente costituiti dal sopra citato art. 1 commi 557, 557bis, 557ter e 557quater della Legge 27.12.2006 n° 296);

i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi a seguito dell'attività lavorativa prestata dai dipendenti del Comune di Porlezza a favore di altri enti ai sensi delle sopra citate norme (personale comandato, in utilizzo parziale o in assegnazione temporanea) non potranno da questi essere utilizzati per spese aggiuntive di personale o per nuove assunzioni, dovendo essere imputati quale spesa figurativa;

DOTAZIONE ORGANICA

Richiamate:

- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del sopra citato art. 6ter comma 1 del D.Lgs. 165/2001:

- deliberazione n° 113/2019 della sezione regionale di controllo per il Veneto:

- deliberazione n° 4/2019 della sezione Autonomie:

in base alle quali si può affermare che con gli interventi normativi degli ultimi anni si è pervenuti al superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate in quanto, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017 nonché dalle Linee di indirizzo e dalla pronuncia della Corte dei Conti sopra citata, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale;

Di seguito si espone lo schema di dotazione organica redatto in virtù delle assunzioni e cessazioni programmate nel triennio 2020/2022 sulla base del budget a disposizione per nuove assunzioni come innanzi quantificato:

CATEGORIA/PROFILO	DIPENDENTI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE		ASSUNZIONI PREVISTE						TOTALE	
	tempo pieno	part time	tempo pieno	part time	anno 2020		anno 2021		Anno 2022		tempo pieno	part time
					tempo pieno	part time	tempo pieno	part time	tempo pieno	part time		
EX D3 – Funzionario amm.vo	1										1	
D – Istruttore direttivo contabile	1										1	
D – Ufficiale p.l.	1										1	
D – Istruttore direttivo tecnico	1	1									1	1
C – impiegato amm.vo	2										2	
C – impiegato contabile	2										2	
C – impiegato tecnico	2										2	
C – agente p.l.	2										2	
B3 – impiegato amm.vo	3										3	
B3 – impiegato contabile	1										1	
B1 – operaio	3										3	
A – operaio		1										1
TOTALI	19	2									19	2

VERIFICA ADOZIONE PROVVEDIMENTI E RISPETTO PARAMETRI E CONDIZIONI

Considerato che il Comune di Porlezza rispetta tutte le disposizioni di legge che subordinano la facoltà, per gli enti pubblici locali, di reclutare personale dipendente al rispetto di vincoli e parametri, , come di seguito specificato, di cui peraltro si trova ampio e dettagliato elenco ricognitivo nella deliberazione n° 113/2019 della sezione regionale di controllo per il Veneto:

D) enti locali strutturalmente deficitari:

L'articolo 243 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 recita "Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilità finanziaria.";

L'articolo 244 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 recita "Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste";

si dà atto che il Comune di Porlezza non è un ente in stato di dissesto finanziario né strutturalmente deficitario.

I) ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d. lgs 165/2001;

L'articolo 33 commi 1 e 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n° 165 recita: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro on qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."*

si dà atto che:

con propria deliberazione n° 102 del 18/12/19 il Comune di Porlezza ha provveduto ad effettuare la ricognizione di personale in quanto sopra citata e che alla data attuale permangono le condizioni di fatto e di diritto, espresse nella predetta deliberazione, le quali comprovano l'assenza presso il Comune di Porlezza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del comune stesso;

in data 19/12/19 la predetta deliberazione è stata inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

II) adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, consistenza ed eventuale rimodulazione della dotazione organica;

Visti:

- l'art. 39 comma 1 della Legge 27.12.1997 n° 449;
- l'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- l'art. 6 del d.l.gs. n. 165/2001;

Con l'adozione del presente provvedimento si ottempera a quanto disposto dal sopra citato art. 6 del D.Lgs. 165/2001;

IV) comunicazione dei contenuti dei piani alla Ragioneria Generale dello Stato;

L'art. 6-ter commi 1 e 5 del D.Lgs. 165/2001 recita:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.omissis.....5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

L'ufficio Personale è incaricato di trasmettere il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua approvazione, alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi del sopra citato art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n°15/2019;

V) adozione del Piano della performance;

L'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009 n° 150 recita:

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31

maio il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal dipartimento della funzione pubblica...omissis...5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è vietato di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque nominati”

L'art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000 recita:

Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”;

Con proprie delibere:

n° 1 del 19.1.2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (p.e.g.) relativo al triennio 2019/2021, ai sensi del sopra citato art. 169 comma 3bis del D.Lgs 267/2000;

n° 24 del 28.3.2019 è stato approvato il Piano della Performance relativo al triennio 2019/2021, ai sensi del sopra citato art. 10 comma 5 del D.Lgs 150/2009;

I) approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

l'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recita “1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici con economie, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

~~A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”~~

Con propria deliberazione n° 103 del 18/12/19 è stato approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità valevole per il triennio 2020/2022 di cui al sopra citato articolo 48, comma 1, del D.Lgs 11 aprile 2006 n° 198;

VI) Comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà;

L'art. 1 comma 508 della Legge 232/2016 recita “Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei

nistri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle formazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino quando non abbia adempiuto.”

art. 2 comma 14 del D.p.c.m. 21.2.2017 n° 21 prevede:

gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui al comma 6 trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”

II) Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche;

sti:

art. 13 comma 1 della Legge 196/2009;

art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n° 113/2016;

seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000: art. 1 comma 1, 227 commi 2 e 3, 232 comma 2;

seguenti articoli del D.Lgs. 118/2011: art. 1 comma 1 e 11bis;

to atto che con Decreto del ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 è stata fissata nel giorno 31.3.2019 la data di scadenza per l'approvazione dei bilanci di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019/2021;

chiamate le seguenti delibere di Consiglio Comunale:

- n° 42 del 22.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;

- n° 11 del 10.6.2019 con la quale il Comune di Porlezza, essendosi avvalso della facoltà di cui al sopra citato art. 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (non tenuta della contabilità economico-patrimoniale), ha optato per la non predisposizione del Bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 227 comma 3 del predetto Decreto Legislativo; il Comune non avendo optato per la stessa modalità è stato approvato il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018;

- n° 6 del 26.4.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2018;

so atto che il Comune di Porlezza ha provveduto ad inserire ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L. 196/2009, nel rispetto di termini e modalità stabiliti da appositi decreti del Ministro dell'economia e delle Finanze, nella banca dati unitaria istituita presso tale Ministero i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i dati consuntivi nonché, quelli relativi alle operazioni gestionali;

certificazione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Porlezza:

art. 9 comma 3bis del DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009 n° 2 recita “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido e esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.”

vigente C.C.N.L. applicato al personale degli enti pubblici facenti parte del comparto Funzioni Locali, in particolare l'art. 12 commi 1 e 2 CCNL 21.5.2018;

Circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 53.485/5 del 21.11.2013;

D.Lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 2 comma 2, 5 comma 2, 30 commi 1 e 2bis, 34, 34bis, 35 commi 1, 4, 2, 36 commi 1, 2 e 2bis;

to il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n° 106 del 19.9.2013;

richiamate le sopra citate *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale dalle PA"*:

PTFP indicherà, nel rispetto dei criteri illustrati e del regime delle assunzioni le scelte da operare con riferimento al reclutamento di nuove personale con le modalità di cui all'articolo 35 del d.lgs. 165/2001";

richiamata inoltre la seguente normativa la quale impone ai datori di lavoro l'assunzione obbligatoria di lavoratori rientranti nelle cosiddette *"categorie protette"*:

art. 1 comma 2 e 3 comma 1 della Legge 12.3.1999 n° 68;

art. 7, comma 6, del D.L. 31/8/2013, n. 101 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 30/12/2013, n. 92;

richiamate le sopra citate *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale dalle PA"*:

l'articolo 6, comma 2, richiama poi il reclutamento previsto dall'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001. Il reclutamento nasce dalla volontà di garantire il pieno rispetto delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché in generale delle categorie protette nel rispetto della normativa prevista in materia di quote obbligate. La quota d'obbligo deve essere garantita dalle amministrazioni anche in presenza di eventuali divieti di assunzioni, purché non riconducibili a squilibri di bilancio."

atto che il Comune di Porlezza rispetta la prescrizione dettata dalla sopra citata Legge 68/1999 in quanto, attualmente in servizio n° 21 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (n° 2 con contratto a tempo parziale e n° 19 con contratto a tempo pieno) di cui n° 1 rientrante nelle categorie di cui al sopra citato art. 1 comma 2 della Legge 12.3.1999 n° 68

acquisiti i seguenti pareri positivi del revisore dei conti:

- parere rilasciato ai sensi del sopra citato art. 19 comma 8 della Legge 28.12.2001 n° 448;
- certificazione rilasciata ai sensi del sopra citato art. 3 comma 10bis del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11.8.2014 n° 114;
- parere rilasciato in merito alla sussistenza delle condizioni che consentono all'Ente di instaurare rapporti di lavoro flessibili;

richiamata la normativa in materia di diritto di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare:

- art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69;
- D.Lgs. 14.3.2013 n° 33, ed in particolare gli artt. 9 comma 1 e 16;
- la griglia rappresentata nell'allegato al predetto Decreto Legislativo, dalla quale si evince che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella sotto sezione di secondo livello denominata *"dotazione organica"* nell'ambito della sotto sezione di primo livello denominata *"personale"*;
- la delibera n° 1310 adottata il 28.12.2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione avente oggetto *RIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016"*;

- impiegato tecnico	2										2	
- agente p.l.	2										2	
- impiegato amm.vo	3										3	
- impiegato contabile	1										1	
- operaio	3										3	
- operaio		1										1
TALI	19	2									19	2

Di dare atto che, alla luce dei limiti di spesa imposti dalla vigente normativa in materia di assunzione di personale, come in premessa specificati, il piano triennale dei fabbisogni di personale relativo al triennio 2020/2022 di cui agli artt. 39 comma 1 della Legge 27.12.1997 n° 449, 91 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e 91 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 non prevede alcuna assunzione, né con contratto a tempo determinato né con contratto a tempo indeterminato.

Di dare atto che il Comune di Porlezza si riserva la facoltà di coprire i posti che si dovessero rendere vacanti in caso di cessazione dal servizio dei dipendenti attualmente in forza all'ente, a prescindere dalla causa della stessa cessazione e l'esercizio di tale facoltà avverrà *ipso iure*, senza obbligo cioè per il Comune di dover adottare un altro provvedimento, fermo restando che la copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti avverrà nel pieno rispetto di tutti gli specifici requisiti, prescrizioni e parametri di cui al successivo punto 9).

Di dare atto che la previsione di spesa del personale in servizio nel corso dell'anno 2020 rispetta i principi della programmazione programmata delle spese di personale e del contenimento della stessa di cui agli artt. 39 comma 19 della Legge 27.12.1997 n° 449, art. 1 comma 102 della L. 30.12.2004 n° 311 ed art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n° 166, in particolare rispetta il limite del valore medio della spesa di personale sostenuta dal Comune di Porlezza per il triennio 2011/2013 pari ad € 886.789,36, come di seguito dettagliato:

AMMONTARE PREVENTIVO SPESA PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO	€ 846.457,54
AMMONTARE IN SERVIZIO DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E A TEMPO PARZIALE E A TEMPO DETERMINATO CATEG. B3	€ 29.972,00
AMMONTARE PERSONALE IN COMANDO, UTILIZZO PARZIALE, CONDIVISO	€ 10.087,33
TOTALE COMPLESSIVO	€ 886.516,87

Di dare atto che il Comune di Porlezza è in possesso di tutti gli specifici requisiti, ha adempiuto a tutte le prescrizioni, rispetta tutti i parametri imposti agli enti pubblici locali dalla vigente normativa in materia affinché gli stessi possano legittimamente procedere a reclutare nuovo personale, come in premessa dettagliato.

Di dare atto che il Comune di Porlezza si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il piano triennale dei fabbisogni di personale adottato con il presente provvedimento in considerazione del mutamento della normativa in materia, in particolare a seguito dell'emanazione dei D.p.c.m. di cui all'art. 33 comma 2 del D.Lgs. 30.4.2019 n° 34 (cosiddetto "Decreto crescita"), convertito nella legge 28.6.2019 n° 58, in premessa citati, e di imporre agli enti locali calcoli differenti per la determinazione dei limiti di spesa di personale.

Di incaricare l'Ufficio Personale di inviare il presente provvedimento a:

al revisore dei conti;

alle Organizzazioni sindacali ed alla R.S.U. dell'Ente, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 165-2001;

al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001;

alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n° 18/2018.

Di dare atto che il Comune di Porlezza ottempererà a quanto previsto dalla normativa in premessa citata in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, ed in particolare a pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'ente:

alla «Amministrazione trasparente», sotto sezione di secondo livello denominata "dotazione organica" e sotto sezione di primo livello denominata "personale", per finalità di tipo informativo/informativo, ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 16 del D.Lgs. 14.3.2013 n° 33, in premessa citato;

- all'Albo pretorio on line, ai fini della presunzione di conoscenza degli atti pubblicati e con lo scopo di produrre gli effetti giuridici cui è preordinata, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 nonché dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 14.3.2013 n° 33, in premessa citati;

13) Di dare atto che il Sindaco pro tempore, nella sua veste di Responsabile dell'Ufficio Personale, ha rilasciato parere positivo relativamente alla regolarità tecnica inerente il presente atto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in premessa citato.

14) Di dare atto che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha rilasciato parere positivo relativamente alla regolarità contabile inerente il presente atto, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in premessa citati.

15) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE
F.to ERCULIANI SERGIO

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CIRAULO MARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Copia Conforme all'originale

II SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CIRAULO MARIA



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

ATTO N. 104 DEL 18-12-2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. PIANO DELLE ASSUNZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2020 E REVISIONE DOTAZIONE ORGANICA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione MARIA CIRAULO certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 18-12-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 02-01-2020.

Addì, 18-12-2019

Il Responsabile della pubblicazione
CIRAULO MARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.